

Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45



**Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali
provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di
emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8
convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45**

Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45



Indice

1. Premessa e Riferimenti Normativi	3
2. Ambito di applicazione.....	9
3. Conservazione degli elementi lapidei di pregio.....	10
4. Beni di valore	10
5. Siti di deposito temporaneo	11
6. Fase di avvio delle demolizioni e rimozione macerie private	11
7. Fase di raccolta delle macerie – avviso ai privati	15
8. Fase di avvio al sito di deposito temporaneo/centri di raccolta comunale	17
9. Fase di selezione e carico	18
10. Fase di trasporto e conferimento	19
11. Fase di deposito temporaneo	20
12. Stima indicativa dei costi.....	22

1. Premessa e Riferimenti Normativi

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;

VISTO il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e successive modificazioni;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio 18 gennaio 2012, n.14 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016, n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1 settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016;

VISTA OCDPC 13 settembre 2016, n. 391 e in particolare, l'articolo 3 "Disposizioni in materia di raccolta trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici";

RICHIAMATO che la OCDPC del 10 ottobre 2016 n. 399 all'art. 5 (Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici) dispone *"1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016"*;

ATTESO che nell'ambito delle attività coordinate dalla DICOMAC e acquisiti i contributi di tutte le componenti presenti ed in particolare di ISPRA, ARPA Lazio, ASL di Rieti, VVF, MIBACT è stato redatto ed approvato con Determinazione G12689 del 28/10/2016 il Piano di gestione delle

Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45



macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione;

PRESO ATTO che tale Piano si riferisce specificatamente, come previsto dall'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 *“I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”*. Tali materiali sono classificati in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo e o centro di raccolta comunale di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita, non solo da materiali inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma. In deroga all'art. 183 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il deposito temporaneo può essere identificato nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016. Non sono, invece, assoggettati alla disciplina introdotta dall'ordinanza n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato. Il comma 1, dell'art. 3 della citata ordinanza n. 391/16 prevede la possibilità di eseguire, ove possibile, anche una raccolta selettiva dei materiali in questione, da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione. Lo stesso articolo prevede, come sopra richiamato, che i rifiuti in questione siano conferiti presso i siti di deposito temporaneo e/o centri comunali di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, autorizzati ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 3 della citata OCDPC 391/16, ed individuati sulla base del principio di prossimità. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 391/2016, *“non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati”*. Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT). A tal fine lo stesso MIBACT con nota prot. 11087 del 12/9/2016 ha emanato la Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica.

ATTESO che le indicazioni e le prescrizioni riportate nel Piano di cui alla Determinazione G12689 del 28/10/2016 sono richiamate integralmente nel presente atto.

VISTO il D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229 ed in particolare l'art. 28 “Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 *“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”*;

VISTO il D.L. decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45

ed in particolare l'art. 7 *“Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione”*;

ATTESO che il COI di Amatrice ha presentato i Piani di rimozione delle macerie redatti in collaborazione con i comuni interessati ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in data 28/3/2017 e 28/4/2017 per il Comune di Amatrice e in data 10/5/2017 per il Comune di Accumoli ed in data 24/5/2017 per le frazioni dei due comuni;

RICHIAMATO che il MIBACT con nota prot. 11087 del 12/9/2016 ha emanato la Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica, parte integrante del presente Piano;

RICHIAMATO che l'Art. 28 del citato D.L. decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 *“Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”*, recita:

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1 settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

((2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.))

3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:

- a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la piu' celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonchè quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonchè da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei

materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.

5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonchè quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.

6. ((La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto)) ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo ((, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,)) sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. ((Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali)).

((6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonchè di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5)).

7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al

31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. ((Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,)) autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione ((, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)). ((Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,)) stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione ((del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,)) la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45)).

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a

deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.

13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo)).

2. Ambito di applicazione

Il piano è redatto allo scopo di:

- a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 *“I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi” (di seguito materiali)*

Tali materiali sono classificati in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo e o centro di raccolta comunale di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita, non solo da materiali inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma.

In deroga all'art. 183 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il deposito temporaneo può essere identificato nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016.

Si sottolinea, inoltre, che il comma 1, dell'art. 3 della citata ordinanza n. 391/16 prevede la possibilità di eseguire, ove possibile, di una raccolta selettiva dei materiali in questione, da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione.

Per quanto possibile, i rifiuti andranno raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolare l'avvio al recupero e/o corretto smaltimento.

3. Conservazione degli elementi lapidei di pregio

Il recupero degli elementi costruttivi, lapidei e non, che non costituiscono rifiuto, è dovuto principalmente per non danneggiare, disperdere o distruggere componenti con significativo valore intrinseco, ma anche per non incrementare indebitamente il volume delle macerie da lavorare.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti per il Lazio provvederà ad emanare le linee guida per la rimozione di oggetti di interesse architettonico e culturale. Si indicano le istruzioni minime:

- il materiale di crollo dovrà essere disteso a terra, con cautela, facendo attenzione a non rompere i pezzi integri e/o frantumare ulteriormente quelli già rotti;
- successivamente dovranno essere raccolte ed accantonate tutte le pietre di qualsiasi dimensione che presentino lavorazioni, modanature, bassorilievi ed elementi decorativi di qualsiasi genere;
- si dovrà quindi procedere alla selezione ed alla raccolta dei laterizi storici, con particolare riferimento ai coppi ed alle piastrelle con spessore di 2-3 cm, siano esse integre, scheggiate o rotte fino alla metà dell'elemento originario;
- inoltre dovranno essere selezionate tutte le pietre provenienti dalle strutture murarie, che abbiano almeno una delle facce di dimensioni pari o superiori a 30 cm circa della larghezza minima. La conservazione di tali beni verrà effettuata a campione e secondo le indicazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti per il Lazio;
- devono essere accantonati tutti gli oggetti vari di interesse;
- tutti i pezzi di interesse architettonico, storico, artistico o documentario devono essere ordinatamente accatastati su idonei palancati, impacchettati con teli di protezione impermeabili;
- su ogni pacco dovrà essere riportato chiaramente il riferimento della provenienza, specificando la via o la piazza nonché la denominazione del fabbricato di pertinenza;

La conservazione degli elementi lapidei di pregio comporta la definizione di un luogo idoneo per lo stoccaggio e la custodia di tali elementi. I sindaci devono prevedere per questo l'individuazione di uno spazio idoneo, preferibilmente pubblico, delimitato, recintato e sorvegliato eventualmente mediante sistemi di video controllo. Deve inoltre essere adottato un adeguato sistema di gestione dei materiali che consenta di individuare il punto di prelievo e mantenerne traccia nel tempo.

I Comuni possono attuare tale sistema di gestione anche in modo congiunto in modo da ottimizzare le risorse.

4. Beni di valore

Gli oggetti di valore che vengono rinvenuti nell'attività di selezione devono essere consegnati secondo le tipologie agli organi di competenza nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- gli oggetti di valore o con valore affettivo devono essere affidati al Comune competente per territorio ai fini della loro restituzione;
- i documenti (carte di identità, patenti, passaporti, ecc.) dovranno essere consegnati alle Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri per le successive attività di competenza;
- armi, munizioni, esplosivi dovranno essere consegnati all'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri per le successive attività di competenza;

Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45



- documenti o targhe rinvenute di ciclomotori, motocicli, autovetture ecc. dovranno essere restituite alla Motorizzazione Civile della provincia di competenza territoriale o al P.R.A..

5. Siti di deposito temporaneo

I siti individuati dal Piano di gestione delle macerie e dei rifiuti di cui alla Determinazione G12689 del 28/10/2016 sono rappresentati dalle ex cave in località Carpelone in comune di Posta e riferito alle macerie provenienti dal comune di Amatrice ed in località Vallicelle in comune di Accumoli per le macerie provenienti dal comune medesimo. In particolare il sito di Carpelone è stato messo a disposizione con apposito Protocollo di Intesa approvato con Determinazione G12062 del 19/10/2016 sottoscritto dai rappresentanti dei Comuni di Amatrice e Posta e della Regione Lazio mentre il sito di Vallicelle è stato messo a disposizione mediante atto sindacale di esproprio temporaneo.

6. Fase di avvio delle demolizioni e rimozione macerie private

Ai fini dell'avvio della fase di demolizione, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il COI di Amatrice e con le componenti in esso presenti hanno redatto dei piani di intervento che sono stati in parte già eseguiti per quanto attiene la viabilità e le aree pubbliche nonché per quei fabbricati aggettanti sulle medesime aree pubbliche ed oggetto di attività di demolizione previa ordinanza della autorità competente.

Detti piani sono stati estesi alla totalità dei centri abitati e delle frazioni ed inviati in data 28/3/2017 e 28/4/2017 per il Comune di Amatrice e in data 10/5/2017 per il Comune di Accumoli ed infine il 24/5/2017 per le frazioni dei due comuni interessati.

Dai piani di intervento in merito alle cubature dei fabbricati da demolire sono state definite le seguenti valutazioni:

Accumoli centro storico	170.000 mc
Accumoli frazioni	200.000 mc
Amatrice centro storico	550.000 mc
Amatrice frazioni	250.000 mc

I centri storici inoltre, sono stati suddivisi in stralci funzionali, legati alla accessibilità dei luoghi, alla disponibilità delle vie di accesso e di uscita dei mezzi, alle difficoltà di esecuzione, quattro per Amatrice e due per Accumoli

Le località interessate dagli interventi sono riportate nella tabella seguente:

Amatrice			
Area Ovest		Area Est	
Casalene	Ex Salaria	San Cipriano	SR 577
Poggio Vitellino		Capricchia	
Santa Giusta		Castel Trione	
San Giorgio		Preta	
Bagnolo		Cornillo Nuovo	
Torrita		Retrosi	SP 20
Torritella		Fiumata	

Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45



Casali della Meta		Cossara	SP 20A
Collegentilese		Moletano	
Le Conche		Ferrazza	
Varoni	SP 19	Francucciano	SP 20 SP 20A
Scai		San Martino	
Collemoresco	SP 18A	Collecreta	
Patarico		Voceto	
Domo		Collepagliuca	
Macchiola		Cascello	
Pasciano	SP 18	Prato	
Forcelle		Cornillo vecchio	
Aleggia		Sommati	
San Lorenzo a Pinaco	SP 260	Grognale	
Pinaco – Arafranca		Faizzone	
Colle Troio		Sant'Angelo	
Nommisci		Petrana	
Musicchio		Rocchetta	
Colli		SS Lorenzo e Flaviano	
San Benedetto		Rio di SS Lo. e Fl.	
Configno		Cossito	
Cornelle di Sotto		Casale	
Cornelle di Sopra		Collalto	
Roccapassa		San Capone	
		San Tomasso	
		Saletta	
		Casale Bucci	
Accumoli			
<i>Area Ovest</i>		<i>Area Est</i>	
Macchia	SP 18 SP 18B	Grisciano	SC per Poggio Casoli SC per Illica Spelonga-Poggio Casoli
Macchiola		Illica	
Villanova		Poggio Casoli	
San Giovanni		Poggio D'api	
Terracino		Fonte del Campo (*)	
Cesaventre		Libertino (*)	
Collespada		Le Mole (*)	
Colleposta		Tino (*)	
Roccasalli			
		(*) Include nell'area est per posizione ravvicinata alla SS 4 Salaria e per bilanciamento aree	

Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45




Figura 1-Amatrice

Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45



Figura 2-Accumoli

Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45

La procedura definita per l'accesso nelle aree interessate da parte dei soggetti individuati dalla Regione Lazio a seguito di procedure di gara ai sensi di legge è la seguente:




Figura 3- Procedura di accesso in zona rossa

7. Fase di raccolta delle macerie – avviso ai privati

Tenendo in considerazione la necessaria partecipazione della popolazione a tali attività, verranno definiti dal Comune dei Piani di Azione con la seguente modalità_

- pianificazione dei tratti di strada su cui intervenire
- informazione alla popolazione delle zone oggetto degli interventi nei successivi giorni con preavviso di almeno 15 giorni
- Attività di rimozione con gestione dei rinvenimenti da parte dei privati
- Consuntivazione delle attività svolte a favore dei comuni

- Pianificazione

Sulla base dello stato di fatto l'esecutore definirà il cronoprogramma degli interventi specificando per ciascuno la categoria di itinerario. Il Comune in funzione del cronoprogramma ricostruirà la sequenza dei numeri civici anche nei casi di edifici crollati

b) Informazione alla popolazione delle zone oggetto di intervento

L'informazione preventiva permette di soddisfare le legittime aspettative dei proprietari per la necessaria partecipazione della popolazione alle attività. L'informazione dei luoghi ove si procederà alla demolizione avverrà con preavviso di almeno 15 giorni. In tale periodo il proprietario prende conoscenza dei lavori, prende contatti con gli esecutori per eventuali informazioni e indicazioni.

c) Attività di rimozione con gestione dei rinvenimenti da parte dei privati

Le attività di rimozione avverrà secondo le modalità stabilite nel presente piano. In questa sede viene fatto riferimento alle attività connesse alla presenza dei privati.

La partecipazione dei cittadini interessati, secondo gli accordi comunque presi con il soggetto esecutore, permetterà lo stazionamento degli aventi diritti (proprietari e titolari di diritti reali sugli edifici interessati dall'attività) in aree sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie.

Nel caso di rinvenimento beni ed effetti personali che non siano quelli già definiti come preziosi, si procederà come di seguito. Il soggetto incaricato dalla Regione Lazio apre il fronte eseguendo operazione di "decompattazione" e "pettinatura" delle macerie attraverso un mezzo di piccole dimensioni. Durante queste operazioni i beni ed effetti personali non di valore che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale del soggetto incaricato in quale avrà cura di annotare il luogo del rinvenimento (numero civico, edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento) e consegnati al proprietario previa sottoscrizione di apposita documentazione attestante tale consegna di cui sarà messo a conoscenza anche il Comune che ha individuato nel tecnico comunale il personale di riferimento. Se si tratta di beni ed effetti di valore il loro recupero dovrà avvenire alla presenza di forze dell'ordine incaricate che prenderanno in consegna tali beni con le procedure già definite.

d) Consuntivazione delle attività svolte a favore dei comuni

Al termine di ciascuna giornata di raccolta viene predisposto il resoconto e consegnato entro il mattino successivo. Il soggetto incaricato consegna al Comune tutti i dati dei soggetti coinvolti. Il comune redige e pubblica il consuntivo dell'attività per l'informazione e la partecipazione della popolazione.

8. Fase di avvio al sito di deposito temporaneo/centri di raccolta comunale

Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo individuati saranno eseguite da parte dei soggetti individuati dalla Regione Lazio a seguito di procedure di gara ai sensi di legge.

Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Il MIBACT con nota prot. 11087 del 12/9/2016 ha emanato la Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica, parte integrante del presente Piano.

Le macerie quindi sono state classificate in tre categorie:

- A. Di interesse culturale artistico paesaggistico provenienti da crollo o demolizione di edifici vincolati e/o di interesse artistico e paesaggistico
- B. Contendenti elementi architettonici di interesse artistico e paesaggistico
- C. Di nessun interesse

Di queste frazioni, il tipo A) sarà gestito direttamente dal MIBACT, il tipo B) sarà conferito nei siti di deposito temporaneo e potrà essere sottoposto a verifica ed eventuale cernita da personale MIBACT o da quest'ultimo incaricato per il recupero eventuale degli elementi architettonici e/o artistici per poi essere sottoposto alle attività di recupero unitamente al tipo C) di nessun interesse.

I materiali identificati come di interesse e di possibile interesse saranno ispezionati precedentemente alla rimozione al fine della identificazione e recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale che saranno in quella fase raccolti e conservati da parte del personale incaricato dallo stesso MIBACT.

I materiali di nessun interesse e quello già ispezionato potrà essere rimosso e conferito nel sito di deposito temporaneo. Nel medesimo sito, sempre da parte del personale incaricato dallo stesso MIBACT, potrà avvenire una ulteriore verifica e possibile recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale.

Il materiale di tipo A e B viene trasportato e conservato in luoghi identificati dal MIBACT e non compete ai soggetti identificati per la gestione delle macerie il loro spostamento.

Durante la prima fase dell'intervento emergenziale sono stati identificati e georeferenziati gli elementi delle macerie contenenti amianto da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali elementi sono stati isolati, asportati e conferiti ad impianto autorizzato da parte di soggetto specializzato identificato mediante procedura ai sensi del D.lgs. 50/2016. Tale azione preventiva è stata esperita in tutte le aree pubbliche e nei fabbricati oggetto di demolizione a seguito di ordinanza sindacale.

Per le attività di demolizione e successiva movimentazione delle macerie i materiali nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui all'Art. 28 del citato D.L. decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 comma 11.

In particolare i materiali contenenti amianto (MCA), non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare

comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 h, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni sopra riportate per le macerie di nessun interesse.

Qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di MCA avvenga successivamente al conferimento delle macerie al sito di deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalità sopra riportate e il rimanente rifiuto, privato del MCA, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento.

La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.

I siti di deposito temporaneo delle macerie possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di MCA preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

9. Fase di selezione e carico

Una volta esperita la preliminare rimozione di eventuale MCA cui è attribuito il codice CER 17.06.05* e la rimozione di evidenze di interesse architettonico previa indicazione di personale specializzato del MIBACT, il soggetto gestirà le macerie come segue:

- rimozione di RAEE che saranno classificati con il codice CER del capitolo 20 più appropriato (200121*, 200123*, 200135* e 200136) a seconda delle caratteristiche;
- rimozione di rifiuti ingombranti che saranno classificati con il codice CER 20 03 07;
- rimozione di rifiuti urbani indifferenziati che possono essere agevolmente separati dalle macerie che saranno classificati con il codice CER 20 03 01;
- macerie che saranno classificate con il codice CER 20 03 99;
- frazione legnosa classificata con il codice CER 200138
- frazione ferrosa classificata con il codice CER 170405

I rifiuti separati come sopra saranno riposti in scarrabili posizionati nelle vicinanze delle zone di rimozione. I RAEE verranno conferiti direttamente ai centri di riferimento. I rifiuti ingombranti ed i rifiuti indifferenziati all'impianto di riferimento per l'ATO di Rieti.

Le frazioni dei rifiuti da valorizzare così separate saranno conferite ai centri di recupero già identificati dalla azienda che svolge il servizio di igiene pubblica per i comuni di Accumoli e Amatrice.

Il ferro e legno separati inviati direttamente agli impianti di recupero.

Le macerie saranno invece caricate e trasportate.

Il trasporto potrà avvenire:

- presso deposito temporanei
- direttamente presso impianti di recupero autorizzati o nel caso il recupero non sia più attuabile presso impianti di discarica autorizzati.

Il servizio prevede la demolizione in modo selettivo, raggruppamento e movimentazione dei rifiuti separati per tipologie, al fine avviare ogni frazione al recupero più idoneo o allo smaltimento corretto, far funzionare in maniera efficiente gli impianti di trattamento per ottenere riciclati di qualità, utilizzare quanto più possibile materiali recuperati e riciclati per realizzare le nuove costruzioni o altri interventi, sono questi gli obiettivi che permettono di ridurre drasticamente le conseguenze sfavorevoli relative ai rifiuti dai crolli e dalle demolizioni e di attivare percorsi virtuosi.

Poiché le *macerie* contengono oltre agli elementi inerti anche arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento dell'evento sismico, il soggetto competente deve provvedere all'allestimento di siti di deposito temporaneo o nei siti di recupero già autorizzati, per le necessarie operazioni di cernita, separazione e deposito delle varie componenti a cui sono attribuiti i relativi codici CER, da avviare al recupero e/o smaltimento oppure per la disposizione di cassoni in cui conferire in maniera separata le diverse frazioni.

Per permettere una selezione efficace si può effettuare una selezione primaria in cui i materiali di grandi dimensioni sono rimossi manualmente da operatori o tramite mezzo meccanico. I pilastri laddove possibile sono asportati e messi da parte e le strutture in ferro tagliate e asportate dal mucchio. Elementi inerti di grosse dimensioni legati ad altre frazioni sono frantumate tramite pinze meccaniche.

Il materiale di risulta dalla selezione primaria viene raccolto da pala gommata e distribuito in modo uniforme su una superficie piana pavimentata o su nastro trasportatore.

L'abbattimento delle polveri si ottiene mediante l'uso di acqua nebulizzata erogata sui materiali movimentati.

In caso di rinvenimento di materiali di dubbia pericolosità la selezione si ferma in attesa di un intervento da parte di squadre specializzate e autorizzate. I rifiuti selezionati sono avviati a recupero presso centri di raccolta, mentre il "sovvallo" è smaltito in appositi impianti autorizzati.

La selezione delle macerie avviene ancora a terra.

L'attività di gestione delle macerie sopra descritta viene vigilata dalla Soprintendenza per i beni ambientali, artistici e storici per il Lazio, dalla ASL e dall'ARPA, ognuno per le rispettive competenze.

Tutta l'attività svolta deve essere documentata con fotografie e riprese. Le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori ed alla chiusura dell'area di rimozione.

10. Fase di trasporto e conferimento

Il soggetto incaricato dalla Regione Lazio provvederà, dopo il carico, alla compilazione del documento di tracciabilità che sarà reso disponibile se il trasporto viene effettuato presso il sito di

deposito temporaneo, o alla compilazione del FIR se il trasporto avviene fuori dell'area di cratere e verso un sito di recupero o smaltimento che sarà preventivamente individuato dal soggetto incaricato.

Lo scarico dei materiali sarà eseguito in maniera controllata al fine di identificare i cumuli tramite apposita cartellonistica con riferimento al fabbricato o del sito di prelievo per successivi eventuali controlli ed operazioni di cernita e recupero di elementi di interesse storico, culturale ed artistico da parte del personale MIBACT.

Lo scarico dei materiali privi di interesse sarà eseguito anch'esso in maniera controllata nel sito ma senza necessità di identificare il luogo di provenienza.

Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, al sito di deposito temporaneo operato a cura dal soggetto identificato dalla Regione Lazio che dovrà essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali senza adire alle deroghe di cui agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono però effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

Se il trasporto viene effettuato viene impianto di recupero o di smaltimento questo avviene secondo le modalità previste dalla normativa-

La movimentazione dovrà avvenire attraverso la costituzione di convogli di più mezzi al fine di ridurre l'impatto sul traffico veicolare. I trasporti dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni e le norme previste per la riduzione degli impatti sull'ambiente nella conduzione.

I cartellini attestanti le attività di pesa dei mezzi verso i siti identificati, dovranno essere allegati ai registri ed ai formulari sopra indicati.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata ai fini delle verifiche e dei controlli previsti.

Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

11. Fase di deposito temporaneo

Al momento dello scarico e della identificazione del luogo di provenienza, personale del MIBAC provvederà a controllare ulteriormente la presenza di materiale di interesse ed alla sua separazione rispetto al rifiuto.

Superata questa fase di selezione, il rifiuto potrà essere trattato dal gestore del sito di deposito temporaneo.

Dopo la cernita iniziale già effettuata presso i siti di origine finalizzata a separare ed avviare al recupero nel rispetto delle filiere già in essere (RAEE, ingombranti), nel sito di deposito temporaneo verrà svolta una ulteriore fase di cernita al fine di separare dalla massa delle macerie le frazioni di interesse quali vetro, legno, plastica, ferro, rifiuti indifferenziati. Successivamente i rifiuti inerti saranno trattati mediante impianto mobile. Le frazioni separate saranno avviate agli impianti di recupero o di smaltimento.

Nel sito di deposito temporaneo che sarà individuato è possibile autorizzare impianti mobili di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prevedendo l'operazione di messa in riserva R13 e l'operazione di recupero R5 per la frazione inerte delle macerie ed il successivo riutilizzo previa esecuzione della caratterizzazione e di valutazioni analitiche necessarie per il riutilizzo e previste dalla normative vigenti. Tale operazione permette di recuperare una frazione elevatissima delle macerie che risultano così costituite:

Materiali	% peso	% volume
Metalli	0.70	2.30
Legno	0.80	3.30
Scarti	0.30	0.40
Ingombranti	0.05	0.30
RAEE	0.01	0.06
Materiali con amianto	0.02	0.10
Inerti	98.00	93.00
Altri	0.12	0.54
Totali	100.00	100.00

La tabella e le caratteristiche degli edifici mettono bene in evidenza che la frazione di inerti, che può essere recuperata e riciclata, raggiunge il 98% e le frazioni di altro tipo (alcune ancora recuperabili) rappresentano una frazione assai ridotta e recuperando quei materiali lapidei che possono essere nuovamente impiegati nella ricostruzione ed alla conservazione degli elementi di pregio si può raggiungere una importante riduzione del volume di macerie da rimuovere.

Gli scarti della vagliatura non recuperabili saranno conferiti in discarica autorizzata.

Nel caso nei luoghi di origine sono sia possibile la previa esecuzione della cernita preliminare per questioni legate alla sicurezza e poiché le *macerie* contengono oltre agli elementi inerti anche arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento dell'evento sismico, il soggetto competente deve provvedere all'allestimento di siti di deposito temporaneo per le necessarie operazioni di cernita, separazione e deposito delle varie componenti a cui sono attribuiti i relativi codici CER, da avviare al recupero e/o smaltimento oppure per la disposizione di cassoni in cui conferire in maniera separata le diverse frazioni.

Presupposto essenziale per la gestione delle macerie è la definizione del ciclo di lavorazione e delle destinazioni delle differenti frazioni: della frazione inerte che è di gran lunga la maggiore, delle altre frazioni recuperabili e dei materiali non recuperabili.

Una gestione corretta, favorevole rispetto agli obiettivi ambientali e di gestione, richiede la verifica preliminare della possibilità di immediato reimpiego dei materiali inerti in prossimità del luogo di produzione come materia prima seconda, principalmente per ripristino ambientale di cave dismesse in considerazione dell'ampio numero e della diffusione di tali siti. La rilevante quantità di inerti provenienti dalle macerie del terremoto, il numero significativo di cave dismesse da ripristinare, richiedono una attenta ed oculata gestione dei temi del territorio che non può essere mancata. A tal fine costituisce in importante strumento di semplificazione e chiarimento quanto richiamato dalla OCDPC n. 391/2016 e successive in relazione alla cessazione dalla qualifica di rifiuto per gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche

Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45



conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato.

I siti di deposito temporaneo potranno permanere fino al termine delle necessità e non oltre il termine dello stato emergenziale, in deroga ai limiti temporali e quantitativi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e come previsto dalla OCDPC n. 391/2016 e seguenti.

Con apposito Protocollo di Intesa approvato con Determinazione G12062 del 19/10/2016 sottoscritto dai rappresentanti dei Comuni interessati e della Regione Lazio si sono definiti gli ambiti di intervento ed i rapporti reciproci per l'uso del sito di Carpelone quale deposito temporaneo.

Il materiale in ingresso, già selezionato nei siti di prelievo (crollo o demolizione), dopo aver subito un ulteriore controllo per la eliminazioni di eventuali frazioni estranee residue, viene depositato nella zona dedicata. Come più volte affermato nel corso del presente documento, è prioritariamente da attivare, tutte le volte in cui ciò è possibile, il reimpiego delle macerie in prossimità del luogo di prelievo, più precisamente della componente inerte, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare 15 luglio 2005 n. 5205. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le medesime finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto, e possono essere utilizzati per progetti di ripristino ambientale. Mediante l'uso dell'impianto mobile autorizzato per la selezione e la lavorazione delle macerie si potrà recuperare una alta percentuale di materia da conferire per recupero ambientale delle medesime ex cave, come da espressa volontà rappresentata dai comuni interessati.

12. Stima indicativa dei costi

I quantitativi di macerie private da rimuovere e da conferire a discarica, nei due centri storici di Accumoli ed Amatrice, e nelle loro molte frazioni sono stati calcolati da COI di Accumoli d Amatrice (cfr. § 6.Fase di avvio delle demolizioni e rimozione macerie private) e stimati in complessivi 1.170.000 mc.

Sulla scorta dei prezzi recentemente applicati per la rimozione delle macerie su via pubblica e relative agli edifici pubblici, anche previa loro demolizione, si riporta di seguito la stima indicativa dei costi nascenti:

Per i 1.170.000 mc, equivalenti a circa 1.287.000 tonnellate, assumendo un costo complessivo per l'abbattimento, ove necessario, la rimozione e lo smaltimento, pari ad 60 €/tonnellata, si ottiene una previsione indicativa, sempre sulla scorta delle quantità indicate dal COI di Amatrice, pari ad € 77.220.000,00.

Si evidenzia, inoltre, come tale stima abbia un mero valore indicativo in quanto deve scontare la fase di aggiudicazione degli appalti e il confronto con il libero mercato.

Ing. Flaminia Tosini